Comune di Frosolone

Provincia di Isernia

86095 Corso Garibaldi,37- Tel. 0874/890435 - P.I. 00070680947
pec:comunedifrosolone@postemailcertificata.it

ORDINANZA
N. 25 del 13-05-2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE NEL CENTRO ABITATO, DEI TERRENI ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISPETTO DEL P.D.F. E TERRENI A CONFINE CON LE STRADE PUBBLICHE.

IL SINDACO

ACCERTATO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erbe e di essenze vegetali allergiche tali da generare un naturale scadimento nella percezione della qualità ed immagine del Comune, offenden do il decoro o costituendo disagi e pericoli di carattere igienico-sanitari per la salute pubblica;

CONSIDERATO che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei fondi agricoli o dei terreni in genere, costituiscono per la presenza di ramaglie, arbusti e piante arboree infestanti, foco laio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

CONSIDERATO altresì che:

- nei periodi di siccità e alte temperature, i terreni con vegetazione secca o materiale infiammabile rappresentano un grave rischio per la sicurezza pubblica e la salvaguardia dell'a mbiente;
- l'incuria di cui sopra, può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitarli;

VISTI:

- la L. 241/90 e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.074.1934 e s.m.i.;
- gli articoli 16, 18 e 29 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada);
- il Programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro zanzare e zecche e le

infezioni da esse trasmesse;

ORDINA

Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei terreni privati ricadenti all'interno dei centri abitati e di tutti i terreni posti all'interno delle aree di rispetto, considerata di metri 5 (cinque) dai confini pubblici, di provvedere entro e non oltre il **5 LUGLIO di ogni anno**, alla pulizia di tutti i fondi di terreni incolti mediante il taglio e la rimozione delle erba cce, degli arbusti e dei rovi infestanti;

Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non, di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento con particolare riferimento al taglio dell'erba mediante falciatura ed estirpazione e di quant'altro possa rendere indecorose le aree e costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi, nonché il rischio di propagazione di incendi;

Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quella prospiciente la pubblica via;

A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi;

AVVERTE

Che in caso di mancata esecuzione dei lavori da parte dei soggetti obbligati entro il termine prescr itto, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito delle spese sostenute ai diretti interessati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con successiva denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

Che le violazioni alla seguente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ,00 ad € 500,00 come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L . 50/2003;

RENDE NOTO

Che gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Territoriale sono incaricati della vigilanza e del rispetto de lla presente ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicizzazione dell'ordin anza.

IL SINDACO
PASQUALE ROCCO DE LISIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.